



SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Via Diaz, 4 – c/o Ordine dei Medici

33100 UDINE

Cell.3285560373

C.F. 94126680308

Il Presidente Provinciale p.t.

Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snami.org

Al Direttore Generale

ASUFC

asufc@certsanita.fvg.it

Oggetto: Comitato Aziendale del 18 luglio 2024. Vs. nota Prot. n. 105347 del 03/07/2024.

Con la nota in oggetto è stato convocato il Comitato aziendale ex art. 12 ACN ed è stato proposto l'OdG.; viene indicato anche l'orario di inizio della riunione ma non della conclusione: si propone pertanto di terminare la seduta alle ore 12:00.

Il primo punto all'OdG. dovrebbe riguardare (sempre) la *“lettura e approvazione del verbale della seduta precedente”*, in questo caso del 9/5 us.; a tal proposito si ricorda che oltre al verbale della precedente seduta del 9/5 us. devono ancora essere definiti i verbali delle due sedute svoltesi nel 2023 anche alla luce della prec. nostra comunicazione ([all.1](#)).

Per quanto riguarda il tema elencato nel terzo allinea, e cioè la *“possibilità di attribuzione di un incarico provvisorio nel distretto del Torre”*, si ricorda che la materia è disciplinata dall'art. 37 del vigente ACN e che al comma 1 è previsto che il riferimento non sia il Distretto ma l'**ambito**; inoltre *“L'incarico provvisorio a ciclo di scelta non viene conferito quando l'eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell'elenco dell'ambito territoriale non supera il 50% del rapporto ottimale di cui all'articolo 32”* che ad oggi in FVG è di 650 assistiti; aggiungiamo anche che per il combinato disposto della Norma transitoria N. 8 dell'ACN 04.04.2024 e N. 4 dell'ACN 28.04.2022 *“Fino alla istituzione della AFT di cui al presente Accordo, per l'assegnazione di incarichi provvisori e a tempo determinato del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta o ad attività oraria, nonché per l'affidamento di sostituzioni si applicano le procedure di cui agli articoli 37, 38 e 70 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. e i rispettivi trattamenti economici previsti dal presente Accordo”*: ad oggi non è ancora stato stipulato ed entrato in vigore l'AIR triennale previsto dall'ACN 28.04.2022 e pertanto deve essere applicato l'art. 38 ex ACN 23.03.2005 come integrato dall'ACN 29.07.2009.

Per quanto riguarda il tema trattato al quarto allinea cioè gli Obiettivi di governo clinico 2.A e 2.B dell'accordo attuativo aziendale 2023, si ricorda che il 9/5 us. nel corso della seduta del Comitato aziendale il Dott. Morsanutto ha assicurato i presenti che la reportistica era quasi pronta, questione di pochi giorni ... come confermato nella seduta della Delegazione Trattante del 30/5 us.; inoltre ancora non è dato sapere alle OO.SS., a SNAMI non di certo, l'entità del fondo su cui sono stati calcolati i pesi del punto 2. dell'AAA 2023 tenendo presente che la liquidazione ai MMG aventi diritto deve avvenire *“a utilizzo totale delle risorse disponibili”*, liquidazione che doveva avvenire per tutti gli Obiettivi previsti dall'AAA 2023 – DDG 1005/2023 entro il mese di maggio 2024.

Si chiede infine, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del vigente ACN, di inserire all'OdG. il confronto sui contenuti delle note del DS. Prot. n. 158273 del 27/10/2023 e 10338 del 1/07/2024 in quanto le indicazioni ivi contenute paiono insufficienti per risolvere le molte problematiche che segnaliamo da anni anche in relazione alle prescrizioni indotte, ai rapporti con il CUP e ad esempio alla modulistica ([all.2](#)) che in palese violazione delle disposizioni anche pattizie demanda impropriamente ai MMG incombenze prescrittive non dovute.

Nel rimanere in attesa di riscontri, si porgono distinti saluti.

Gonars, 5 luglio 2024

Dott. Stefano Vignando